



P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne



**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO
DELLA VOLPE
(*Vulpes vulpes*)**

(Art. 19 della Legge n. 157/1992 e art. 25 della L.R. n. 7/1995)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INDICE

1. PREMESSA.....	3
1.1 Obiettivi	4
1.2 Il quadro normativo	4
1.3 Il contesto territoriale di riferimento.....	5
2. STATUS E DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO	7
3. CONSIDERAZIONI GESTIONALI ADOTTATE	8
3.1. Analisi della stima di consistenza negli Istituti faunistici.....	9
3.2 Controllo delle popolazioni di cui all’art. 25 della Legge della Regione Marche n. 7/1995	10
3.3 Prelievo venatorio.....	10
3.4 Danni alle produzioni agricole.....	12
3.5 Prevenzione dei danni da fauna selvatica	13
4. IL PIANO DI CONTROLLO QUINQUENNALE PROPOSTO.....	14
4.1 Monitoraggio della popolazione di Volpe	15
4.2 Metodi ecologici.....	16
4.3 Aree di intervento	18
4.4 Il controllo numerico di Volpe.....	21
4.4.1 Tecniche di intervento	21
4.4.2 Personale autorizzato	23
4.4.3 Procedura autorizzativa	23
4.4.4 Piano di abbattimento	24
4.4.5 Modalità di smaltimento delle carcasse	25
4.4.6 Monitoraggio del piano e rendicontazione delle operazioni	25
4.4.7 Durata del piano di controllo	28
4.4.8 Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000.....	28
5. BIBLIOGRAFIA	29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. PREMESSA

La volpe è comune su tutto il territorio nazionale, frequenta una grande varietà di ambienti (dalle praterie alpine a pianure e colline coltivate fino all'ambiente urbano), non presenta problemi di conservazione ed è l'unico carnivoro soggetto a prelievo venatorio.

In regione Marche, la specie ha una distribuzione ubiquitaria con densità variabili nei diversi contesti ambientali ma non esistono stime esaustive della sua consistenza.

La volpe può esercitare un forte impatto predatorio su alcune specie selvatiche, non solo di interesse venatorio (Galliformi, Lagomorfi) ma anche di importanza conservazionistica, infatti ad esempio studi realizzati su coturnici munite di radio collare, impiegate nel corso di progetti di reintroduzione della specie, evidenziano che la predazione da parte del carnivoro può rappresentare un importante fattore di mortalità (Trocchi et al., 2016).

Sicuramente l'effetto della predazione della volpe sulla piccola selvaggina stanziale è alquanto variabile ed è correlata a vari fattori quali le densità del predatore e delle specie predate, la disponibilità e la dispersione di fonti di cibo alternative e, nel caso dei ripopolamenti, il grado di adattabilità degli animali immessi e le tecniche di rilascio utilizzate.

Relativamente all'impatto predatorio sugli animali di bassa corte si può affermare che, a livello regionale, si sono ottenuti risultati abbastanza contenuti.

In merito alla gestione della specie, si evidenzia che gli interventi di controllo numerico del Canide, secondo quanto previsto dall'art. 19 della L. 157/92 e dell'art. 25 della L.R. 7/95, sono stati realizzati sulla base di Piani redatti su scala provinciale e successivamente prorogati con DGR 443/2016.

Il presente Piano di controllo della volpe rappresenta pertanto il primo strumento che viene predisposto per realizzare interventi omogenei su scala territoriale regionale, a seguito del trasferimento delle competenze in materia di gestione della fauna e prelievo venatorio dalle Province alla Regione.

Considerando l'esperienza maturata a livello provinciale e la consolidata programmazione pluriennale dei piani di controllo, si intende disporre di uno strumento di pianificazione quinquennale a seguito del quale ogni anno verranno valutati i risultati ottenuti sulla base delle modalità di intervento adottate.

Preso atto che nelle Aree Protette istituite ai sensi della L. 394/91 l'attività di controllo della fauna compete al soggetto gestore delle stesse, il presente Piano trova applicazione negli Istituti di protezione/produzione quali le Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), le Aree di Rispetto (AR), Centri Pubblici Fauna Selvatica (CPuFS) e le Aziende Faunistico-Venatorie (AFV).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.1 Obiettivi

Ai sensi del PFVR, il presente Piano quinquennale persegue le seguenti finalità prioritarie:

- Tutelare la riproduzione della fauna selvatica stanziale negli Istituti di gestione faunistica con specifiche finalità di produzione della fauna selvatica;
- Consentire l'attuazione di programmi integrati finalizzati alla costituzione di nuclei di piccola selvaggina stanziale in grado di autosostenersi nelle A.F.V. e negli A.T.C.;
- Tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili;
- Limitare i danni agli allevamenti avicunicoli.

1.2 Il quadro normativo

In riferimento all'art. 18 della L.N. 157/1992, la volpe è una specie oggetto di prelievo venatorio secondo i tempi e le modalità previste annualmente dal Calendario Venatorio Regionale.

La gestione dei conflitti ascrivibili a queste specie viene invece individuato nell'art. 19 della citata Legge n. 157/1992 e nell'art. 25 della Legge Regionale n. 7/1995, che definiscono i motivi che possono portare all'autorizzazione di "piani di controllo" di specie selvatiche anche nelle zone vietate alla caccia, motivi che devono rientrare tra quelli di seguito elencati:

- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari;
- per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche.

In riferimento all'art. 19, comma 2 della Legge n. 157/92, i metodi ecologici costituiscono lo strumento di norma adottato per fronteggiare situazioni di danneggiamento, pertanto codesta Amministrazione provvederà a verificare la correttezza e la completa applicazione dei metodi ecologici, precedentemente all'attuazione dei piani di abbattimento; qualora i metodi ecologici non si dimostrino efficaci si potrà fare ricorso a piani di abbattimento.

Dette leggi stabiliscono inoltre che i piani di abbattimento devono essere:

- esercitati mediante impiego di tecniche che assicurino la selettività dell'azione;
- autorizzati dalla Regione sentito il parere dell'ISPRA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente piano viene redatto in applicazione dell'art. 19 della L. 157/1992 e dell'art. 25 della Legge della Regione Marche n. 7/1995, con particolare riferimento a quanto previsto ai seguenti commi della norma regionale:

2. Le province, ai fini della migliore gestione del patrimonio zootecnico, di tutela del suolo, di tutela sanitaria, di selezione biologica, di tutela del patrimonio storico-artistico, di tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica in sovrannumero anche nelle zone in cui è vietata la caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato mediante cattura, ovvero, qualora l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale verifichi l'inefficacia degli altri metodi, mediante piani di abbattimento.

3. I piani di cui al comma 2 sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio; possono inoltre avvalersi, ove necessario, delle guardie volontarie di cui all'articolo 37, purché in possesso della licenza di caccia, nonché di operatori, muniti di licenza, all'uopo espressamente autorizzati dalla provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della provincia.

(Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 3 aprile 2015, n. 13, le funzioni dei commi 2 e 3 di questo articolo sono trasferite alla Regione.)

1.3 Il contesto territoriale di riferimento

La regione Marche ha una superficie totale di ha. 938.299,58 ed il territorio soggetto a pianificazione faunistica, escludendo quindi le infrastrutture di origine antropica, misura ha. 812.159,35 come riportato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2023 approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 108 del 18/02/2020 (in seguito PFVR).

Contestualmente il territorio regionale soggetto a pianificazione faunistica, con l'esclusione delle aree protette ai sensi della L. 394/91, ammonta ad ha. 726.769,96, come illustrato in Tav. 1.


In base al censimento ISTAT del 2010 (i cui dati sono i più recenti disponibili) la Superficie Agricola Totale (SAT) nelle Marche è pari a ha. 616.538 mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è di 471.828 di cui circa ha. 370.000 sono occupati da seminativi.

Rispetto ai dati del 6° Censimento in agricoltura (ISTAT 2014) le aziende agricole nelle Marche erano n. 44.866 con una superficie aziendale media è di ha. 10,5, con esclusione delle Aziende zootecniche.

A seguito del Terzo Inventario Nazionale del Corpo Forestale dello Stato i boschi occupano una superficie di ha. 311.000 circa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tav. 1 – Aree protette L. 394/91 ubicate nella Regione Marche



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. STATUS E DISTRIBUZIONE DELLE SPECIE OGGETTO DI CONTROLLO

La volpe è diffusa ed abbondante sul territorio nazionale ad esclusione delle isole minori (Isola d'Elba compresa). Le densità più basse si riscontrano nella Pianura Padana dove le particolari caratteristiche ambientali, correlate alle attività antropiche, ne limitano la distribuzione; tuttavia non sono chiare le cause che ne limitano la diffusione considerando l'elevata plasticità ecologica della specie che è in grado di vivere in ambienti urbani con grande facilità.

Si può trovare dal livello del mare fino ad oltre 3.000 m di quota anche in ambienti caratterizzati da climi molto rigidi (Tav. 2).

Per quanto riguarda lo status secondo i criteri della lista rossa IUCN (IUCN Red List of Threatened Species), la volpe viene classificata come LC (Least concern: preoccupazione minima) sia a livello europeo che nazionale.

La specie viene spesso considerata come un fattore limitante per la riproduzione di alcune specie di piccola selvaggina stanziale e non solo, ma tuttavia spesso sono le immissioni di selvaggina di scarso profilo qualitativo che ne garantiscono la diffusione e la riproduzione con dinamiche non naturali.

La volpe, soprattutto nel periodo riproduttivo, può esercitare un forte impatto sulla sopravvivenza di alcune specie, anche di importanza conservazionistica, ma questo avviene solitamente in ambienti antropizzati.

Tav. 2 – Distribuzione della Volpe in Italia (ISPRA, 2016)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. CONSIDERAZIONI GESTIONALI ADOTTATE

In riferimento al fatto che il presente Piano avrà un'efficacia quinquennale, si riporta l'analisi pregressa di ugual periodo riferita alle seguenti tematiche che riguarderanno il Canide:

- Analisi della stima di consistenza negli Istituti faunistici;
- Attività di controllo numerico della volpe;
- Prelievo venatorio;
- Danni causati dalla volpe e relativi importi liquidati;
- Interventi di prevenzione danni adottati.

I dati che vengono presentati sono stati ricavati esclusivamente dal PFVR.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3.1. Analisi della stima di consistenza negli Istituti faunistici

Per quanto riguarda i conteggi della specie, vengono riportati i dati dei capi contati lungo transetti notturni con l'ausilio di faro, nei diversi Istituti faunistici.

Tab. 1 - Numero di volpi conteggiate per tipologia di Istituto faunistico provinciale (fonte: PFVR)

Provincia	Istituto	2013	2014	2015	2016	2017
Ancona	ARV	49	585	874	759	1309
	CPuFS	870	726	663	659	661
	TCP	350	---	---	---	---
	ZAC	---	---	---	---	---
	ZRC	2062	2040	2213	2001	1937
Ascoli Piceno	ARV	---	---	---	---	---
	CPuFS	49	35	56	118	32
	TCP	---	---	---	---	---
	ZAC	96	52	91	82	55
	ZRC	793	476	835	953	581
Fermo	ARV	---	---	---	---	---
	CPuFS	185	158	109	168	103
	TCP	---	---	---	---	---
	ZAC	38	40	40	39	71
	ZRC	1122	1236	1406	1893	1880
Macerata	ARV	---	---	---	32	42
	CPuFS	---	---	---	---	---
	TCP	361	---	23	---	---
	ZAC	---	---	---	---	---
	ZRC	2028	1515	615	411	323
Pesaro Urbino	ARV	19	211	203	270	---
	CPuFS	---	25	18	25	---
	TCP	---	---	---	---	---
	ZAC	---	---	---	---	---
	ZRC	227	210	343	564	---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le modalità di calcolo delle densità risultano non omogenee, non permettendo un corretto confronto tra le varie realtà territoriali. Le stime di densità della volpe risultano comunque particolarmente difficoltose, a causa delle caratteristiche eco-etologiche della specie, dotata di grande plasticità ecologica.

3.2 Controllo delle popolazioni di cui all'art. 25 della Legge della Regione Marche n. 7/1995

La specie è inoltre oggetto di piani di controllo all'interno di alcuni istituti, in particolare ZRC e CPuFS.

Tab. 2 - Volpi abbattute in controllo nelle ZRC (fonte: PFVR)

ATC	2013	2014	2015	2016	2017
AN1	0	0	0	0	0
AN2	0	0	0	0	0
AP	147	192	146	65	125
FM	51	84	64	56	34
MC1	0	146	75	70	60
MC2	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.
PS1	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.
PS2	0	0	0	0	0
Totale	198	422	285	191	219

Tab. 3 - Volpi abbattute in controllo nelle CPuFS (fonte: PFVR)

ATC	2013	2014	2015	2016	2017
AN1	0	0	0	0	0
AN2	0	0	0	0	0
AP	7	13	20	13	26
FM	1	13	6	5	6
MC1	0	0	0	0	0
MC2	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.
PS1	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.	d.n.p.
PS2	0	0	0	0	0
Totale	8	26	26	18	32

3.3 Prelievo venatorio

A livello regionale si riportano i dati dei tesserini venatori per le Stagioni Venatorie 2016/17 e 2017/18.

Tab. 4 - Volpi abbattute in caccia negli ATC della Regione Marche dalla Stagione Venatoria 2016/17 alla 2017/18 (fonte PFVR)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATC	2016/17	2017/18
AN1	667	93
AN2	81	95
AP	0	24
FM	0	37
MC1	79	0
MC2	107	58
PS1	71	66
PS2	80	150
Totale	1.085	523

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3.4 Danni alle produzioni agricole

Preso atto della mancanza di un protocollo omogeneo circa la raccolta e l'archiviazione dei dati, si evidenzia che la valutazione dei danni causati da fauna selvatica all'interno del territorio regionale risulta alquanto problematica.

Nelle seguenti tabelle vengono riportati i danni liquidati dagli A.T.C., mentre attualmente risultano mancanti i dati di competenza regionale e delle aree protette.

Tab. 5 – Andamento annuale degli indennizzi erogati per i danni da fauna selvatica nel quinquennio 2013-2017 suddivisi per specie o gruppo di specie responsabili del danno. (fonte PFVR)

Specie	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Carnivori	3.748	3.475	500	746	119	8.589
Piccola stanziale	11.532	12.902	6.814	18.998	11.334	61.582
Specie multiple	22.490	6.205	10.854	12.99	27.455	79.999
Cinghiale	591.074	612.724	508.651	487.848	546.004	2.748.070
Ungulati	60.031	30.525	8.877	54.831	33.834	188.100
Volatili	67.731	93.910	94.938	45.262	49.308	351.150
Non Dichiarate	554	6.996	224	2.171	195	10.140
Totale	757.162	766.739	630.860	622.852	668.249	3.447.632

Dato atto che la volpe rientra nella categoria "Carnivori", dall'analisi della tabella si evince che i danni liquidati perseguono un andamento decrescente nel tempo, passando da € 3.748,00 del 2013 a € 119,00 del 2017.

Tab. 6 – Andamento annuale degli indennizzi erogati per i danni da fauna selvatica nel quinquennio 2013-2017 suddivisi per coltura danneggiata (fonte PFVR)

Coltura danneggiata	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Altro	18.747	16.572	20.990	18.566	13.994	88.869
Cereali	458.544	483.078	363.991	399.402	344.223	2.049.241
Colture multiple	19.418	26.437	21.292	18.006	23.580	108.735
Fauna da						
Foraggiere	136.821	61.372	72.627	40.320	103.982	416.893
Frutti	17.016	17.815	16.709	15.146	24.072	90.760
Orticole	82.506	118.927	118.971	92.398	128.271	541.075
Vite	20.359	39.061	15.777	37.985	29.955	143.138
Totale	757.162	766.739	630.860	622.852	668.249	3.447.632

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3.5 Prevenzione dei danni da fauna selvatica

Le specie principali per cui vengono effettuate le azioni di prevenzione del danno all'interno degli ATC sono il cinghiale, che rappresenta la specie target nel 51% dei casi e gli uccelli (principalmente corvidi, piccioni e storni) che rappresentano il 41% dei casi.

Gli strumenti di prevenzione utilizzati (considerando solo i dati in cui la specie target fosse dichiarata in modo esplicito) sono nel 45% dei casi recinzioni elettriche utilizzate per la riduzione dei danni da ungulati. Nel 44% dei casi invece vengono utilizzati i dissuasori acustici prevalentemente per la difesa di danni da uccelli, ma anche da ungulati.

Tab. 7 – Andamento del numero di attività di prevenzione suddivisi per specie target e ATC. *il dato di MC2 non è elaborabile in quanto non viene indicata la specie target (fonte PFVR)

ATC	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
AN1	2	6	10	9	10	37
Altro	0	0	2	1	0	3
Cinghiale	2	6	8	7	9	32
Volatili	0	0	0	1	1	2
AN2	3	3	2	1	0	9
Cinghiale	3	3	2	0	0	8
Volatili	0	0	0	1	0	1
AP	27	37	50	50	42	206
Cinghiale	27	37	50	50	42	206
FM	152	177	192	155	148	824
Altro	8	14	13	14	11	60
Cervidi	7	2	2	7	5	23
Cinghiale	59	71	61	60	48	299
Ungulati	4	1	5	7	6	23
Volatili	74	89	111	67	78	419
MC1	2	2	2	0	0	6
Cinghiale	2	2	2	0	0	6
MC2*	d.n.e.	d.n.e.	d.n.e.	d.n.e.	d.n.e.	d.n.e.
PS1	d.n.p	12	19	9	17	57
Cinghiale	d.n.p	10	6	4	9	29
Ungulati	d.n.p	0	5	1	2	8
Storno	d.n.p	2	8	4	6	20
PS2	25	38	52	66	63	244
Altro	2	2	6	8	4	22
Cervidi	2	4	3	6	11	26
Cinghiale	9	11	14	23	22	79
Ungulati	4	3	4	4	10	25
Volatili	8	18	25	25	16	92
Totale complessivo	211	275	327	290	280	1.413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. IL PIANO DI CONTROLLO QUINQUENNALE PROPOSTO

Come evidenziato da vari studi (Tapper et al., 1996; Selas, 1998; Kauhala et al., 1999; Gortazar et al., 2000), la presenza della volpe può determinare sia una riduzione significativa dell'incremento utile annuo di alcuni Galliformi e Lagomorfi, che produrre dei conflitti relativamente alla gestione dell'allevamento degli animali da bassa corte.

Altri autori (Reynolds et al., 2010) hanno documentato come il successo riproduttivo, di una popolazione di lepre in un'area in cui erano stati rimossi i predatori, fosse notevolmente superiore rispetto ad un'area in cui non era stato svolto alcun intervento di controllo numerico.

Gli obiettivi del presente piano di controllo saranno quelli da un lato di tutelare le potenzialità produttive della fauna selvatica stanziale (lepre, fagiano, pernice rossa e starna), limitando la predazione sulle specie di indirizzo per gli Istituti di protezione/produzione, mentre dall'altro di contenere i danni agli allevamenti avicunicoli e tutelare l'integrità dei terrapieni di infrastrutture viarie o ferroviarie e degli argini pensili.

Sulla base delle valutazioni e delle analisi di riferimento si reputa opportuno proporre la continuazione delle attività tese al controllo numerico della volpe sul territorio regionale anche per le stagioni future.

All'interno del "Programma annuale delle attività" di cui all'art.19 della L.R. 7/95 che l'A.T.C. dovrà trasmettere alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, verranno inseriti i risultati delle sessioni di censimento della volpe che saranno svolte negli Istituti di protezione/produzione in cui sarà richiesta l'autorizzazione per effettuare l'attività di controllo.

Medesime tempistiche sono previste anche per le AFV che dovranno provvedere a trasmettere alla Regione uno specifico documento contenente i risultati delle sessioni di censimento al fine di richiedere l'attivazione del controllo numerico della volpe.

Il Piano di contenimento numerico della volpe viene di seguito definito nelle sue specifiche caratterizzazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.1 Monitoraggio della popolazione di Volpe

L'attività di rilevamento dei dati sarà finalizzata a definire una stima di consistenza della volpe negli Istituti di protezione/produzione che ricadono nel territorio regionale.

Di seguito vengono sintetizzate le operazioni organizzative che regolamenteranno l'attività oggetto di approfondimento.

Metodologia:	Censimento notturno con l'ausilio del faro alogeno manovrabile a mano: da realizzarsi nei mesi di febbraio-marzo (pre-riproduttivo) e di ottobre-novembre (post-riproduttivo), nella fascia oraria 18.30 – 22.30, con un automezzo che deve percorrere dei transetti prefissati illuminando le aree circostanti mediante proiettori alogeni manovrabili a mano;
Rilevatori:	cacciatori soci degli dell'A.T.C. specificamente formati mediante attività di puro volontariato.
Aree di indagine:	CPuRF, ZRC e AR ricadenti sul territorio degli A.T.C. e nelle Aziende Faunistico-Venatorie;
Materiali d'utilizzo	schede di rilevamento su cui registrare le informazioni (data, località, area di indagine, operatore, identificativo nido, specie di riferimento) e cartografia dei territori da investigare materiali d'utilizzo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.2 Metodi ecologici

Il documento di Pianificazione Faunistico Venatoria Regionale (PFVR) propone l'adozione di metodi ecologici, come previsti dall'art. 19 della L. 157/92, che vengono di seguito riepilogati:

- eliminazione delle discariche di rifiuti a cielo aperto o, quantomeno, la recinzione delle stesse a prova di animale;
- limitazione delle operazioni di ripopolamento intese come massiccio rilascio di selvaggina allevata piuttosto che come reintroduzioni operate su corrette basi tecnico-scientifiche;
- eliminazione di tutte le fonti alimentari di origine antropica, quali le discariche abusive, soprattutto avicole, e quant'altro rappresenta scarto della produzione dell'allevamento
- incremento della disponibilità di siti di rifugio e di nidificazione per la selvaggina (aree incolte, siepi, ecc.), oltre che di colture a perdere;
- stabulazione degli animali di bassa corte e ricovero notturno.

Pertanto, negli Istituti di protezione/produzione interessati dall'attuazione del piano di controllo di competenza degli ATC e nelle AFV, saranno previste le seguenti misure gestionali:

- Le immissioni di selvaggina allevata in cattività saranno consentite con liberazione di individui giovani di Fagiano in periodo estivo, o con immissione di selvaggina proveniente da catture locali mediante l'immissione diretta, o con selvaggina proveniente da periodo di pre-ambientamento in strutture che forniscano adeguate condizioni di semi-naturalità, ovvero sia giovani individui immessi nelle prime fasi successive allo svezzamento all'interno di recinti di ampie dimensioni localizzati in ambiente naturale e successivamente catturati, previo periodo di ambientamento senza interventi artificiali diretti.

Al fine di poter incrementare le risorse trofiche e le disponibilità di rifugio e di riproduzione per la selvaggina, potranno essere realizzate le seguenti misure di miglioramento ambientale:

- Semina di coltura a perdere: semina cereali (mais, sorgo, miglio, panico), foraggi invernali (colza, cavolo da foraggio, rapa, pisello da foraggio, ecc.), leguminose da foraggio (erba medica, trifoglio, lupinella, veccia, favino, ecc.), altre colture quali barbabietola da zucchero, girasole, sulla, ecc. Le colture sopraindicate potranno essere specializzate o in consociazione;
- Impianto o mantenimento di filari di siepe, zone decespugliate e piccoli boschetti: impianto di arbusti sempreverdi (agrifogli, bosso, agazzino, ligustro) alternati ad arbusti a foglia caduca (acero campestre, biancospino, prugnolo, nocciolo, corniolo, ginestra, ginestrella, sambuco);
- Incremento e conservazione di superfici ad incolto: astensione dalla coltivazione di porzioni di terreno, ove annualmente e per fasce alterne va eseguito lo sfalcio e la rimozione superficiale del terreno. Le superfici destinate ad incolto potranno avere anche relativamente ridotte dimensioni;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Posticipazione a dopo la metà di luglio di ogni anno, dello sfalcio della vegetazione spontanea delle tare aziendali (bordi di strade, fossi, canali, etc.): lo sviluppo lineare delle aree non sfalciate non dovrà comunque essere inferiore ai 10,00 mt. e mt 3,00 di larghezza e la superficie destinata a tale scopo non può essere inferiore a 0.05.00 Ha per ogni intervento;
- Posticipazione a dopo la metà di ottobre di ogni anno dell'aratura o dell'interramento delle stoppie: la superficie destinata a tale scopo non può essere inferiore a 0.50.00 Ha per ogni intervento;
- Recupero, mantenimento e creazione di punti d'acqua;
- Utilizzo di barre di involo;
- Ritardo della trinciatura nei frutteti e oliveti;

Il finanziamento per i suddetti interventi volti al miglioramento degli habitat a fini faunistici potrà essere autonomo sulla base delle risorse disponibili da parte degli Enti cui compete la gestione dei differenti territori e, auspicabilmente, potrà essere supportato dalla Regione Marche mediante strumenti finanziari specifici quali il Piano di Sviluppo Rurale o il fondo determinato dall'art. 20 della LR 7/95 e ss.mm.ii. o in altra forma.

E' doveroso sottolineare che la concretizzazione degli eventuali interventi in argomento sarà funzione della disponibilità eventualmente fornita dai proprietari/conduttori dei fondi agricoli in riferimento alle condizioni definite in merito.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.3 Aree di intervento

Recependo in toto le indicazioni fornite nello specifico dal vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale, le aree in cui sarà possibile esercitare l'attività di controllo diretto della Volpe si individuano principalmente in quegli ambiti territoriali destinati, sulla base della pianificazione determinata, alla tutela ed incremento della piccola selvaggina stanziale quali gli Istituti di protezione/produzione (Zone di Ripopolamento e Cattura, Aree di rispetto, Centri Pubblici di Produzione di fauna selvatica allo stato naturale), in Aziende Faunistico-Venatorie, in ambiti territoriali interessati da specifici progetti/attività volti alla tutela di selvaggina stanziale.

Oltre ai comprensori territoriali suddetti, ovvero ambiti delimitati con finalità principale rappresentata dalla produzione di selvaggina, gli interventi determinati dal presente Piano potranno essere realizzati anche in particolari situazioni di criticità, eventualmente attestate dagli Organi preposti (Polizia Provinciale), caratterizzate da danneggiamenti e/o rischi non sostenibili a carico di attività zootecniche produttive come di seguito specificato.

In sintesi, le aree di intervento si individuano come di seguito riportato:

- **Istituti di protezione/produzione** (ZRC, AR, CPuRF) e nell'intorno di 500 metri all'esterno dei propri limiti amministrativi, purché i territori in questione non siano interessati da operazioni di ripopolamento di selvaggina. Fanno eccezione i casi particolari caratterizzati dalla nuova istituzione dell'Istituto di protezione/produzione, nell'ambito della cui fase d'avvio i monitoraggi delle popolazioni oggetto di produzione suggeriscano l'opportunità di limitati interventi artificiali per l'incremento della densità iniziale delle stesse, comunque con un limite temporale massimo individuato nelle prime due stagioni dall'avvio.
- **Aziende Faunistico Venatorie** ove il controllo della volpe potrà essere effettuato sull'intero territorio dell'AFV medesima, considerando anche l'estensione media di tali realtà regionali, sostanzialmente di ridotta entità e comunque solo nel caso in cui l'AFV non operi interventi di ripopolamento di selvaggina, fatto salvo nel primo anno di concessione dell'AFV (considerato l'obbligo di immissione previsto dal Regolamento Regionale 41/95 in contingenti definiti dallo stesso) o nel caso in cui vengano previsti specifici piani di immissione triennali di fagiano impiegando soggetti giovani con il supporto di strutture di ambientamento, fino a densità minime di 10 individui/kmq., al fine di ricostituire nuclei stabili di popolazione. Resta inteso, come già implicito ai sensi delle normative regionali in materia, che le AFV sono tenute comunque a presentare il previsto piano annuale di gestione con proposta di piani di prelievo delle specie stanziali sostenibili in riferimento ai censimenti realizzati, successivamente approvati ed eventualmente autorizzati dalla Regione.
- **Strutture di pre-ambientamento allo stato semi-naturale della selvaggina** destinata ai ripopolamenti (voliere, recinti di pre-ambientamento) ove il controllo diretto della Volpe potrà essere effettuato anche nell'intorno dei 500 m. di raggio dagli ambiti in cui sono localizzate le strutture medesime.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Interventi in territorio di gestione programmata della caccia:** quale circostanza del tutto particolare ed eccezionale, potrà essere esercitato il controllo diretto:
 - in maniera puntuale per contenere gli impatti predatori della Volpe su allevamenti di animali di bassa corte, previa verifica della corretta messa in opera delle misure di prevenzione (i.e. corretta stabulazione, ricovero notturno degli animali allevati e presenza di idonea recinzione a prova di predatore);
 - per la tutela del suolo o la salvaguardia dell'integrità dei terrapieni e degli argini pensili (fuori terra). Tali interventi sono accettabili solo laddove siano state accertate dagli Enti competenti situazioni di estrema criticità direttamente collegabili alla presenza di tane di Volpe.

Quale riferimento concreto, sulla base dei dati inseriti nel PFVR, vengono riportati qui di seguito gli Istituti che potrebbero ad oggi essere interessati dal presente piano di controllo.

Resta inteso che il presente Piano potrà essere attuato anche in riferimento agli Istituti che nell'ambito della prossima programmazione quinquennale saranno istituiti dagli organismi competenti.


Tab. 8 – Regione Marche: Territorio agro-silvo-pastorale TASP (ha) degli Istituti su scala regionale

	TASP (ha)	%
Regione Marche	812.159,35	100%
AFV	30.837,88	4%
AR	28.064,74	3%
CPuRF	4.590,29	1%
ZRC	53.171,03	7%

Attualmente, gli Istituti interessati dal presente piano di controllo occupano complessivamente il 15% del territorio agro-silvo-pastorale a livello regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tav. 3 – Distribuzione e localizzazione degli Istituti faunistici delle Marche (fonte: PFVR)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.4 Il controllo numerico di Volpe

Anche per quanto attiene alle metodologie applicabili per la realizzazione del prelievo con finalità di controllo numerico, vengono recepite integralmente le indicazioni contenute nel vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

Di seguito si dettagliano le metodologie operative a riguardo.

4.4.1 Tecniche di intervento

Gli interventi di contenimento saranno attuati esclusivamente secondo i seguenti strumenti operativi.

1) Intervento alla tana

L'intervento sarà effettuato nelle adiacenze della tana con uso di fucile a canna liscia e munizione spezzata dei calibri consentiti dalla normativa vigente in materia venatoria. Sarà consentito l'utilizzo massimo di n. 3 cani per ogni azione, specificamente addestrati e sottoposti ad un costante controllo da parte dei conduttori i quali dovranno liberarli solo sulla soglia o in prossimità degli imbocchi delle tane. Tali interventi potranno essere eseguiti con disposizione delle poste entro un raggio di 200 metri dalle tane stesse con l'impiego massimo di n. 12 "poste", oltre ai conduttori degli ausiliari e agli agenti di Polizia Provinciale.

Qualora il conduttore dei cani, non rientri nei soggetti previsti dall'art. 25 della Legge Regionale n. 7 del 1995, lo stesso potrà partecipare alle operazioni di controllo senza l'uso delle armi previste dalla normativa vigente.

Il periodo autorizzato sarà compreso dal 1 gennaio al 30 giugno.

Di seguito si sintetizzano le modalità operative per attuare il controllo alla tana di volpe:

- Gli agenti di Polizia Provinciale effettuano il coordinamento e l'attività di vigilanza;
- Prima dell'inizio di ogni intervento gli Agenti di Polizia Provinciale (o loro delegati) provvederanno alla verifica dei requisiti dei partecipanti ai sensi della normativa vigente e del possesso di casacca o cappello di colore arancio, rosso o giallo;
- Per ogni intervento alla tana la Polizia Provinciale (o delegato) compila il relativo verbale;
- Qualora si verificassero degli ostacoli per la realizzazione del controllo oppure si riscontrino un eccessivo disturbo ad altre specie, il coordinatore dell'intervento potrà in qualsiasi momento sospendere l'attività;
- È fatto divieto a chiunque utilizzare cartucce a palla unica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- È consentito ai partecipanti l'utilizzo di apparecchi radio ricetrasmittenti nel rispetto delle normative vigenti.

2) Intervento individuale con tecnica dell'aspetto

La tecnica sarà attuata al di fuori del periodo riproduttivo, dal 1 aprile al 31 dicembre in relazione allo stato biologico della popolazione di Volpe oggetto di intervento, variabile in relazione alle differenti circostanze ambientali, climatiche, stagionali ed altitudinali.

Tale tipologia di intervento prevede l'impiego di fucile a canna liscia e rigata dei calibri consentiti dalla normativa vigente in materia venatoria, con o senza ottica di puntamento.

Sarà consentito l'utilizzo di sostanze olfattive ed attrattive nonché di esche alimentari costantemente sostituite.

3) Abbattimenti notturni alla cerca o all'aspetto

Gli abbattimenti verranno effettuati al di fuori dalla stagione riproduttiva, nei medesimi periodi indicati per gli interventi individuali con tecnica dell'aspetto, solo previa autorizzazione della Polizia Provinciale che valuterà le condizioni di sicurezza per ogni casistica.

Gli interventi potranno essere effettuati mediante l'utilizzo di autoveicoli, di sorgenti luminose e di fucile o carabina a canna rigata di adeguato calibro, anche munita di cannocchiale di mira, su transetti o appostamenti indicati in cartografie 1:10.000. In ogni intervento notturno l'Agente incaricato potrà avvalersi al massimo di n. 3 Operatori ai quali potrà delegare l'esecuzione materiale dell'abbattimento.

4) Cattura mediante gabbie-trappola

Le catture verranno effettuate al di fuori dalla stagione riproduttiva, come già indicato in precedenza, prevedendo la sistemazione delle trappole in ambiente non soleggiato, il controllo giornaliero degli impianti, l'abbattimento degli eventuali individui catturati con metodi eutanasi e il rilascio immediato sul luogo di cattura di eventuali specie non target catturate.

Le trappole, appositamente contrassegnate e registrate, saranno utilizzate con esca alimentare morta o viva, inoltre potranno essere poste nelle immediate vicinanze di strutture di ambientamento e allevamenti per la difesa degli stessi.

L'uso della trappola dovrà essere privilegiata all'interno degli Istituti di protezione/produzione e nelle Aziende Faunistico-Venatorie.

Nel caso di adozione di tale tipologia di intervento in prossimità di strutture di pre-ambientamento della selvaggina, l'impiego della gabbia-trappola potrà essere autorizzato per l'intero anno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.4.2 Personale autorizzato

Ai sensi dell'art. 25 dalla L.R. 7/95 e ss.mm.ii., l'attività di cattura viene realizzata dal seguente personale che deve essere in possesso dei relativi requisiti:

- Agenti di Polizia Provinciale;
- Proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani di controllo purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio in corso di validità;
- Guardie forestali e guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Guardie Venatorie Volontarie che devono essere in possesso di licenza di caccia in corso di validità;
- Operatori Faunistici, muniti di licenza di caccia in corso di validità, all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province.

Le fasi operative del controllo si svilupperanno secondo un apposito verbale da far sottoscrivere ai soggetti partecipanti alle operazioni.

Ogni incaricato dovrà compilare, alla fine di ogni giornata, una scheda per la raccolta dei seguenti dati:

- Comune, località e Istituto faunistico interessato;
- Numero di operatori impiegati e tecniche impiegate;
- Numero dei capi prelevati per ciascuna tecnica e struttura del carniere in base a sesso e classe di età,

Gli incaricati, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli incaricati dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dagli Organi competenti.

4.4.3 Procedura autorizzativa

Si propone di adottare un controllo ordinario del Canide, appositamente autorizzato a seguito delle definizioni delle stime di consistenza delle popolazioni oggetto di intervento che saranno valutate mediante la realizzazione delle sessioni di censimento negli Istituti di protezione/produzione e nelle Aziende Faunistico-Venatorie.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'attuazione organizzativa del Piano di controllo è demandata all'A.T.C. per i territori di cui l'ATC è il diretto gestore, ai Titolari delle AFV per i territori di riferimento, dietro specifica autorizzazione, mentre la titolarità degli interventi rimarrà sempre a carico della Polizia Provinciale, che potrà avvalersi delle figure previste dalla normativa vigente.

L'A.T.C. e/o il Titolare delle AFV, ognuno per quanto di competenza, provvederà ad indicare alla Polizia Provinciale:

- Elenco degli Operatori autorizzati;
- Elenco delle trappole con l'indicazione sia del sito in cui saranno posizionate che del nominativo dell'Operatore autorizzato alla gestione.

La collaborazione degli Operatori ad effettuare gli interventi di controllo di volpe verrà formalizzata mediante l'adozione del seguente iter autorizzativo:

- assegnazione di un incarico nominale;
- sottoscrizione, per accettazione, da parte dell'Operatore di un protocollo operativo;
- qualora l'Operatore non dovesse attenersi alle norme procedurali verrà prevista la revoca dell'incarico, anche su segnalazione dell'ATC, così come refertato dagli agenti di Polizia Provinciale.

Al termine dell'azione di controllo il personale intervenuto comunica la fine dell'intervento ed i capi abbattuti all'A.T.C./al Titolare dell'AFV che provvede all'archiviazione degli stessi.

La scheda di uscita deve pertanto contenere i seguenti dati:

- n° di mezzi di prevenzione installati;
- n° di capi abbattuti e forma di controllo
- nominativi di chi ha effettuato gli abbattimenti e la tipologia di personale autorizzato;
- data, ora e località d'intervento;
- firma da parte dell'Agente di Polizia Provinciale che autorizza il personale coinvolto.

4.4.4 Piano di abbattimento

Il piano numerico di controllo, negli Istituti di protezione/produzione e nelle Aziende Faunistiche Venatorie, verrà definito annualmente sulla base delle stime di consistenza della popolazione di volpe ottenute dalle sessioni di censimento.

Il piano di abbattimento, per ciascun Istituto faunistico (ZRC, ARV, CPuRF e AFV), dovrà tendere a mantenere una densità pre-riproduttiva pari a 0,5 individui/kmq, soglia da non superare per non provocare l'eradicazione delle specie nell'Istituto medesimo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.4.5 Modalità di smaltimento delle carcasse

I soggetti prelevati, in conformità con le vigenti normative di carattere sanitario, verranno interrati in loco dagli operatori garantendo quantitativi non superiori a 100 chilogrammi di carcasse per ettaro ad una profondità tale che le medesime risultino ricoperte da almeno 50 centimetri di terreno compattato e ad una distanza non inferiore a 200 metri da pozzi di alimentazione idrica o da corpi idrici naturali o artificiali escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità.

4.4.6 Monitoraggio del piano e rendicontazione delle operazioni

Verranno valutati annualmente gli effetti del Piano di controllo mediante la realizzazione delle sessioni di censimento della piccola selvaggina stanziale (lepre e galliformi) e della specie competitori per alcune risorse trofiche (cornacchia grigia e gazza), nonché attraverso l'analisi dell'andamento delle predazioni e dei dati consuntivi concernenti la distribuzione del prelievo e dello sforzo di cattura al fine di apportare eventuali azioni correttive in itinere.

Di seguito si elencano le tecniche di censimento che saranno utilizzate per il monitoraggio del Piano di controllo:

- Stima della popolazione di lepre:
 - a) censimento pre-riproduttivo: transetti in orario notturno con faro alogeno manovrabile a mano (spot-light count) nel periodo gennaio-febbraio;
 - b) censimento post-riproduttivo: transetti in orario notturno con faro alogeno manovrabile a mano (spot-light count) nel periodo ottobre-novembre;
 - c) censimento post-riproduttivo: battuta senza cani nel periodo ottobre-novembre.
- Stima della popolazione dei Galliformi (fagiano, pernice rossa e starna):
 - a) censimento pre-riproduttivo: conteggio dei galliformi al canto nel periodo marzo-aprile;
 - b) censimento post-riproduttivo: conteggio in battuta con cani da ferma in aree campione nel periodo settembre-ottobre;
- Stima delle popolazioni dei Corvidi (gazza e cornacchia grigia):
 - a) conteggio diretto e mappaggio dei nidi di cornacchia grigia e gazza nel periodo febbraio-marzo.
- Stima della popolazione di volpe:
 - a) censimento pre-riproduttivo: transetti in orario notturno con faro alogeno manovrabile a mano (spot-light count) nel mese di marzo;
 - b) censimento post-riproduttivo: transetti in orario notturno con faro alogeno manovrabile a mano (spot-light count) nel periodo ottobre-novembre;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Si rimanda al PFVR per approfondire nel dettaglio le suddette tecniche di censimento.

Al fine di rendicontare l'attività svolta, gli Operatori devono compilare una scheda per ogni Istituto ove sia applicato il piano e, per ciascuno di essi, una scheda per ogni tipologia di forma di controllo adottata.

L'ATC e le AFV provvederanno ad inviare alla Regione la rendicontazione delle attività di controllo realizzate nell'anno precedente; in tale relazione verranno presentate le stime di consistenza della piccola selvaggina stanziale (lepre e galliformi), della volpe e dei Corvidi, oltre ai dati riferiti agli eventi di predazione causati dal Canide.

Di seguito si riporta la programmazione delle attività previste dal Piano di controllo della volpe.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tab. 9 – Programmazione delle attività previste nel Piano di controllo della volpe

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Censimento pre-riproduttivo dei Corvidi												
Censimento pre-riproduttivo di lepore												
Censimento post-riproduttivo di lepore												
Censimento pre-riproduttivo dei Galliformi												
Censimento post-riproduttivo dei Galliformi												
Censimento pre-riproduttivo di volpe												
Censimento post-riproduttivo di volpe												
Intervento alla tana												
Intervento individuale con tecnica dell'aspetto												
Abbattimenti notturni alla cerca o all'aspetto												
Cattura mediante gabbie-trappola *												

* impiego per l'intero arco dell'anno in prossimità di strutture di pre-ambientamento della selvaggina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4.4.7 Durata del piano di controllo

Il presente piano avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di approvazione.

4.4.8 Prescrizioni per i Siti della Rete Natura 2000

Relativamente controllo della volpe, si riportano le seguenti misure specifiche di conservazione previste nei Piani di gestione dei Siti Natura 2000:

- ZSC IT5320013 “FAGGETO DI SAN SILVESTRO”: da marzo ad agosto divieto di controllo della Volpe con metodi diversi dalla tecnica dell’aspetto alla tana;
- SIC IT5330009 “MONTE GIUOCO DEL PALLONE – MONTE CAFAGGIO”: da aprile ad agosto divieto di controllo della Volpe con metodi diversi da aspetto alla tana;
- ZPS IT5330026 “MONTE GIUOCO DEL PALLONE”: da aprile ad agosto divieto di controllo della Volpe con metodi diversi da aspetto alla tana;
- SIC IT5340003 “MONTE DELL'ASCENSIONE”: da aprile ad agosto divieto di controllo della Volpe con metodi diversi dalla tecnica dell’aspetto alla tana;
- ZSC IT5340005 “PONTE D'ARLI”: da aprile ad agosto divieto di controllo della Volpe con metodi diversi dalla tecnica dell’aspetto alla tana.

Inoltre, tra le indicazioni e prescrizioni valide per tutte le SIC/ZSC e ZPS, contenute nella Valutazione d’incidenza del PFVR, si evidenzia quanto segue:

“Per quanto alle indicazioni previste per l’attuazione dei piani di controllo (art. 19 della L. 157/92) delle specie interferenti (§ 13.5 del PFVR) si suggerisce di adottare le seguenti limitazioni rispetto alle pratiche di intervento:

- ...;

- divieto di impiego della tecnica di “Abbattimenti notturni alla cerca o all’aspetto” di Volpe nel periodo marzo-luglio;

- divieto di “abbattimento con fucile” di Volpe al di fuori del periodo di caccia consentita;

- ...”.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei Piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall’attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela, in particolare per quanto riguarda il metodo di cattura con gabbie-trappola che pertanto costituisce la tecnica da adottare in via preferenziale.

In tali siti, pertanto, si prevedono le seguenti limitazioni:

- l’abbattimento è consentito esclusivamente all’interno degli appezzamenti interessati;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti;
- in presenza di zone umide le gabbie-trappola devono essere posizionate ad almeno 10 metri dai canneti.

5. BIBLIOGRAFIA

AA.VV. 2019. "Piano Faunistico-Venatorio Regionale". Regione Marche;

Gortázar C., Herrero J., Villafuerte R., Marco J., 2000 - Historical examination of the status of large mammals in Aragon, Spain. *Mammalia*, 64 (4): 411–422;

Kauhala K., Helle P., Helle E., Korhonen J., 1999 - Impact of predator removal on predator and mountain hare populations in Finland. *Annales Zoologici Fennici*, 36 (3): 139-148;

Reynolds J. C., Stoate C., Brockless M. H., Aebischer N. J., Tapper S. C., 2010 - The consequences of predator control for brown hares (*Lepus europaeus*) on UK farmland. *European Journal of Wildlife Research*, 56: 541–549;

Rondinini C., Battistoni A., Peronace V., Teofili C., 2013 - Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani.

Selas, 1998 - Does food competition from red fox (*Vulpes vulpes*) influence the breeding density of goshawk (*Accipiter gentilis*)? Evidence from a natural experiment. *The Zoological Society of London*, 246 (3): 325-335;

Tapper S.C., Potts G.R., Brockless M.H.. 1996 - The effect of an experimental reduction in predation pressure on the breeding success and population density of grey partridges *Perdix perdix*. *Journal of Applied Ecology*, 33(5): 965-978.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Trocchi V., Riga F., Meriggi A., Toso S., 2016 (a cura di). Piano d'azione nazionale per la Starna (Perdix perdix). Quad. Cons. Natura, 39 MATTM – ISPRA, Roma.